

# COMUNE DI SCERNI (CH)

## L'ORGANO DI REVISIONE

*Dott. Nicola Petta*

**Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 —ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2021, N. 113 (Piano dettagliato degli obiettivi e piano triennale del fabbisogno del personale)**

IL REVISORE DEI CONTI

Esaminata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 26.09.2024 avente ad oggetto *“Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, N. 80, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2021, N. 113”*;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la specifica normativa di settore;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 (art. 151, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011);

Considerato che il Comune di Scerni, alla data del 31 dicembre 2023 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del PIAO 2024-2026 è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del citato D.M. 132/2022;

Considerato che la proposta di P.I.A.O. 2024-2026 è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo di riferimento di cui sopra e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento applicabili, tenuto conto di quanto stabilito per gli Enti delle dimensioni organizzativa analoghe a quelle di questo Comune;

Visto l'art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449 che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Visto l'art. 91 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale

Visto altresì l'art. 33 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 che sancisce quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in

materia di assunzioni è quella desumibile dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, che l'Ente si posiziona all'interno della forbice di virtuosità;

Atteso che nell'anno 2025 non sono previste assunzioni

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal responsabile dell'area amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147bis D. Lgs. n. 267/2000;

Esprime

il proprio parere **favorevole** alla PROPOSTA di Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 26.09.2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, N. 80, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2021, N. 113)" nella parte di sua competenza relativamente al piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024-2026.

Vasto, 26.09.2024

L'Organo di Revisione

*Dott. Nicola Petta*

